



PREFAZIONE ALLA II EDIZIONE

Con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità si è avuto un approccio diverso relativo alla libertà di movimento delle persone con disabilità poiché è nata la considerazione che gli ostacoli a tale libertà di movimento derivassero non già dalle menomazioni in sé della persona, ma dall'interazione di tale condizione personale con un ambiente ostile, in quanto non pensato per il sicuro, libero ed autonomo movimento di qualsiasi persona.

Tutto ciò dovrebbe portare ad attivare interventi non volti ad interventi specifici per la disabilità, ma a realizzare ambienti fruibili per tutti, in qualunque condizione personale essi si trovino (anziani, minori, donne incinte), nell'ottica di quel Universal design, cui appunto la Convenzione è assolutamente ancorata.

Del resto, tale nuovo modo di pensare gli spazi e gli ambienti è totalmente ripreso nella Linea 4 del I Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (adottato con DPR 4 ottobre 2013). Anzi, sia nella Convenzione che nel Piano d'azione del Governo italiano si guarda all'accessibilità non solo degli spazi fisici (appunto, come mobilità), ma anche per i sistemi informativi, i sistemi di comunicazione e quindi la possibilità di partecipazione ad ogni contesto di vita. In questo Manualetto si è ritenuto quindi opportuno rimanere in tale ambito, ripromettendoci di dedicare, poi, un apposito lavoro all'accessibilità tout court ai vari contesti sociali (anche all'esito di prime applicazioni in Italia di norme vincolanti). Sicuramente per quel che riguarda in maniera più specifica la mobilità occorre considerare che vari Regolamenti Europei stiano dando un nuovo impulso, non soltanto all'abbattimento delle barriere architettoniche per i mezzi di trasporto e presso le loro stazioni, ma anche a creare pari opportunità nel vivere tutti i servizi posti in essere dalle compagnie di viaggio, così come messo in evidenza in questa versione aggiornata. È questo solo un primo passo verso quel nuovo modo di progettare, intendere e vivere gli spazi, i luoghi ed i contesti, a cui invece prepotentemente ci chiama

la Convenzione Onu.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

AGEVOLAZIONI AUTO

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ

A cosa serve

Le auto al servizio dei titolari del **contrassegno** possono sostare nei parcheggi riservati alle persone con disabilità (posizionati nei pressi di luoghi di interesse pubblico ed individuati con apposita segnaletica) e non sono tenute al rispetto dei limiti di tempo nelle aree di sosta a tempo determinato. Il contrassegno, conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998, è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo tale che sia visibile per eventuali controlli.

N.B. Le auto munite di contrassegno possono circolare nelle zone a traffico limitato. In alcune città d'Italia, all'entrata delle zone a traffico limitato, vi sono varchi elettronici che rilevano automaticamente la targa dell'autoveicolo e la confrontano con quelle presenti negli elenchi delle macchine autorizzate. Pertanto, qualora l'autoveicolo in questione non fosse ricompreso nell'elenco suddetto (perché, semmai, il veicolo è al servizio di una persona con disabilità che vive in altra città) sarebbe elevata contravvenzione. Vi è, però, la possibilità di preavvisare il Comando dei Vigili Urbani o gli Uffici appositamente predisposti nei vari Comuni, che il veicolo in questione entrerà nelle zone a traffico limitato al solo fine di accompagnare una persona con disabilità, titolare del contrassegno, e non correre così rischi di ingiuste contravvenzioni.

A chi spetta

Alle persone invalide con "**capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**" e successivamente anche alle **persone "non vedenti"**.

N.B. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota data 23/11/2005, ha sostenuto che la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta potrebbe anche essere "non direttamente riconducibile a patologie che riguardano gli arti inferiori", e, quindi intesa come capacità di rispettare, in virtù della propria disabilità, anche non motoria, (ad es., quindi, intellettuale e/o relazionale), le normali regole di comportamento, nonché le norme che regolano la circolazione stradale. Già in precedenza sia la Regione Lombardia, sia la Regione Piemonte, avevano con proprie Circolari indicato il perseguimento di tale accezione più ampia della "capacità di deambulazione".

Come ottenerlo

L'interessato deve essere in possesso della certificazione medica attestante i requisiti sopra detti. Propriamente tale condizione sanitaria può evincersi direttamente dal certificato di invalidità civile, se successivo alla data del 9 Febbraio 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, che ha inserito un apposito campo nel certificato), oppure dal certificato medico legale appositamente rilasciato dal relativo ufficio dell'Asl di appartenenza.

Quindi, il cittadino munito della certificazione, deve presentare al **Sindaco del comune di residenza** istanza in carta semplice (senza pagamento della marca da bollo) per la concessione del contrassegno.

A questo punto il Sindaco rilascia il contrassegno con una **validità di 5 anni**.

Alla scadenza il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio.

N.B. Il contrassegno può essere rilasciato anche a quelle persone che si trovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro. In tal caso, il contrassegno avrà una durata di tempo determinato a seguito del certificato medico che attesti il periodo stesso di durata dell'invalidità. Trascorso tale periodo, è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a fronte dell'attivazione di una nuova procedura.

Dove è valido

Secondo il Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il contrassegno, anche se rilasciato dal Comune di residenza, ha validità sul territorio nazionale.

Dopo che anche l'Italia ha provveduto ad adottare il modello comunitario uniforme di contrassegno, gli italiani possono far valere il proprio contrassegno anche all'estero; al tempo stesso, i cittadini europei possessori di contrassegno rilasciato all'estero, lo possono utilizzare in Italia per fruire di tutte le relative agevolazioni.

In caso di mancata concessione

Essendo il riconoscimento del contrassegno il risultato di un'attività amministrativa che deve solo accertare l'esistenza di certi requisiti nel richiedente (c.d. attività vincolata), senza ulteriori valutazioni, il rigetto di tale richiesta può essere impugnato innanzi al Tribunale Civile. Si suggerisce di presentare prima una diffida al Sindaco, affinché, in via di autotutela, determini una rivalutazione del caso concreto.

Riferimenti normativi

Art. 188 del Codice della Strada;

Art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (modificato da ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 Luglio 2012, n. 151);

Art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1996, n. 503;

Art. 4 del Decreto Legge n. 5/2012 convertito in Legge 4 Aprile 2012, n. 35.

PARCHEGGIO RISERVATO "AD PERSONAM"

In cosa consiste

È uno specifico ed adeguato **spazio di sosta** che può essere assegnato, a titolo gratuito, dal Sindaco alle persone titolari del contrassegno. Può essere individuato sia in prossimità dell'abitazione della persona con disabilità sia in prossimità del suo luogo di lavoro, anche se in una città differente da quella di residenza.

Quando spetta

Il parcheggio riservato viene concesso quando l'abitazione o il luogo di lavoro del titolare del contrassegno sono in una zona ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".

Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita delle persone con invalidità munite di contrassegno e può prevedere la gratuità della sosta per le persone con invalidità nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

N.B. Anffas ritiene che il parcheggio vada riconosciuto anche alle persone non vedenti, ai minori con disabilità ed a coloro che siano del tutto impossibilitati a condurre un autoveicolo in virtù della loro disabilità, ma

che, comunque, necessitano di essere trasportati in auto.

Come viene segnalato

La zona di sosta è individuata attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruire.

La segnaletica verticale deve contenere (a differenza dei generici parcheggi riservati ai titolari del contrassegno speciale) l'indicazione del numero di contrassegno dello specifico richiedente.

Come ottenerlo

Occorre presentare apposita istanza al **Sindaco del luogo in cui andrebbe individuata la zona di parcheggio** allegando alla domanda la fotocopia del contrassegno ed eventuale ulteriore documentazione attestante la necessità del parcheggio (per es. dichiarazione del datore di lavoro circa la sede lavorativa).

Il Sindaco, effettuata una valutazione comparativa tra gli interessi in gioco (difficoltà di deambulazione della persona con disabilità e sue personali necessità da una parte, generali condizioni di viabilità e di traffico dall'altra), deve adeguatamente motivare un eventuale rigetto, mettendo in risalto tutte le circostanze che lo hanno portato a non dare maggior peso all'interesse costituzionale della tutela delle persone con disabilità.

In genere, il Sindaco per tale decisione assume anche il parere del Comando dei Vigili Urbani.

In caso di mancata assegnazione

Trattandosi di un interesse della persona con disabilità da contemperare con altri interessi pubblici, la mancata assegnazione, con ordinanza, può essere impugnata come qualsiasi altro provvedimento amministrativo negativo innanzi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

Riferimenti normativi

Art. 381 comma 5 Regolamento di attuazione del Codice della strada.

PATENTI DI GUIDA SPECIALI

In cosa consiste

Alla persona con disabilità che voglia guidare un autoveicolo possono essere rilasciate le **patenti A, B, C, o D speciali**. La patente speciale è il certificato di idoneità rilasciato, a seguito di visita presso un'apposita Commissione Medico Locale, a persone affette da minorazioni fisiche, funzionali o sensoriali per la guida di veicoli che siano adattati in funzione della disabilità della persona e/o secondo le prescrizioni e limitazioni indicate dalla commissione sanitaria locale.

Qualora la persona fosse diventata persona con disabilità in un momento successivo al conseguimento della patente, per non perdere la validità della stessa, deve sottoporsi ad apposita visita medica per ottenere il rilascio della patente speciale.

Come ottenerla

Per ottenere il rilascio della patente speciale la persona con disabilità dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la **Commissione Medica Locale** che ne verifica l'accertamento.

La Commissione Medico Locale è presieduta dal Responsabile della Medicina Legale dell'Asl in cui è ubicata ed è composta e integrata:

- Da altri due medici effettivi e due supplenti specialisti nelle patologie individuate;
- Da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione;

- Da un dipendente della Direzione Generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti;

- Dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultimo è a titolo gratuito.

L'interessato può richiedere, a sue spese, di essere assistito durante la visita anche dal suo medico di fiducia.

Nel caso in cui la Commissione abbia dei dubbi sull'idoneità alla guida della persona con disabilità, procede ad una prova pratica di guida di un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze.

Il rinnovo

Le patenti speciali hanno una durata di **validità di 5 anni**, anche se spesso viene indicata una validità inferiore viste le specifiche situazioni.

Per il rinnovo delle patenti speciali è necessario presentare alla Commissione Medica un certificato medico e copia della patente, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità.

Qualora, invece, all'esito della prima o precedente visita, la commissione medica locale aveva certificato la presenza di una patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida possono essere esperiti secondo innanzi ai medesimi medici cui si possono rivolgere tutti i cittadini per l'ordinario rinnovo della patente (art. 25 c.2 Decreto Legge n. 90/2014).

Riferimenti normativi

Art. 119 del Codice della Strada;

Art. 319 e art. 330 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

Art. 25 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO

Quali sono

- **Iva agevolata al 4%** per l'acquisto o l'adattamento di un autoveicolo;
- **Detraibilità ai fini Irpef del 19%** delle spese di acquisto o di riparazione dell'autoveicolo (con un limite massimo di spesa di euro 18.075,99);
- **Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dell'autoveicolo** (con esclusione delle persone non vedenti e delle persone sorde);
- **Esenzione dal bollo auto.**

A chi spettano

1. Persone con **capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o pluriamputate**;
2. Persone con **impedita o ridotta capacità di deambulazione**, ma solo se il veicolo è adattato;
3. Persone con **disabilità intellettiva o mentale**, solo se titolari di indennità di accompagnamento;
4. Persone **sorde e non vedenti**.

N.B. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità. (Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità – maggio 2014)

Per quali tipi di veicoli

Tutte le autovetture e motocarrozze al servizio della persona con disabilità di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o ai 2.800 centimetri cubici, se con motore a diesel.

L'autovettura deve necessariamente essere intestata alla persona con disabilità o alla persona cui risulti fiscalmente a carico (ossia risulti dalla dichiarazione dei redditi del richiedente a suo carico, in quanto non avente un reddito personale annuo superiore ad euro 2.840,51).

L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2007 ha chiarito che nel caso di un figlio con disabilità, l'autoveicolo deve essere intestato o direttamente a lui o solo al genitore per il quale risulti fiscalmente a carico. La stessa Risoluzione ha anche precisato che non è ammissibile la cointestazione del veicolo.

Iva Agevolata al 4%

È applicabile l'iva al 4% sull'acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici. Inoltre, essa è anche applicabile:

- all'acquisto contestuale di optional;
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai limiti di cilindrata);
- alle cessioni di parti staccate ed accessori utilizzati per l'adattamento.

L'iva agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se destinati al solo trasporto delle persone con disabilità).

L'iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica per una sola volta nel corso di quattro anni ed è possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiario è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinato alla demolizione o in caso di furto. Se, invece, il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero, il beneficio non spetta.

Come ottenerle

Occorre presentare al concessionario, **al momento dell'acquisto dell'autovettura:**

- 1) Certificazione attestante la condizione di disabilità rilasciata da una Commissione medica pubblica, ossia più specificatamente:
 - per i non vedenti e sordi, un certificato che sia rilasciato da una qualunque commissione medica pubblica e che attesti tale loro condizione;
 - per le persone con disabilità intellettiva, il verbale di accertamento dell'handicap grave (ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92) e il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
 - per le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o pluriamputate, il verbale di accertamento dell'handicap da cui risulti che il soggetto verte in handicap grave in virtù di patologie che comportino una limitazione permanente alla deambulazione.*
- 2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio antecedente non è stato acquistato analogo veicolo agevolato;
- 3) Fotocopia della dichiarazione dei redditi (se il veicolo è intestato al familiare della persona con disabilità, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che la stessa è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto).

***N.B.** La documentazione sanitaria sopra ricordata può essere sostituita per qualunque tipo di disabilità dal nuovo certificato di invalidità civile che, dal 9 Febbraio 2012, riporta anche l'indicazione del diritto a tali agevolazioni fiscali.

Per i soli veicoli adattati occorre anche presentare

- 4) Fotocopia della carta di circolazione da cui risultino i dispositivi prescritti per la conduzione dei veicoli;
- 5) Fotocopia della patente di guida speciale (solo per adattamenti in favore di chi guida);
- 6) Autodichiarazione da cui risulti la condizione di disabilità che comporta ridotte o impedito capacità di deambulazione.

Detrazione Irpef del 19% delle spese di acquisto o di riparazione

Per l'acquisto dei veicoli la persona con disabilità ha diritto ad una detrazione Irpef del 19%, che va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio dalla data dell'acquisto. È possibile riottenere il beneficio solo se il veicolo acquistato precedentemente viene cancellato dal PRA in quanto destinato alla demolizione (il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero).

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo di imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. Oltre che per le spese d'acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi i costi di manutenzione e quelli di esercizio (carburante, lubrificante, premio assicurativo). Occorre allegare alla **dichiarazione dei redditi** il documento comprovante la spesa.

Se la persona con disabilità non è a carico di nessuno, allora tale documento deve necessariamente essere intestato a questa. Viceversa, se la persona con disabilità risulta fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere intestato alla persona con disabilità oppure a chi l'ha in carico.

Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida delle persone con disabilità sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo e sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

La richiesta deve essere rivolta esclusivamente al **Pubblico Registro Automobilistico** territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico secondo la modulistica già predisposta dall'Ufficio.

In genere, occorre allegare:

- 1) Fotocopia della certificazione rilasciata dalla Commissione Asl ai sensi della Legge n. 104/92;
- 2) Fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
- 3) Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, se il richiedente è persona diversa dalla persona con disabilità.

Esenzione del bollo auto

L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

Occorre presentare apposita istanza **all'ente concessionario del servizio di riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale** (c.d. bollo auto).

Essendo la tassa di carattere regionale è necessario accertare chi sia deputato alla gestione di tale tassa, a seguito di specifica delega da parte della Regione di appartenenza.

Tale servizio è delegato all'**ACI** in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento.

Nelle altre Regioni, viceversa, il servizio è di competenza dell'**Agenzia delle Entrate**.

Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l'esenzione spetta solo per uno di essi. Infatti, sarà egli stesso ad indicare la targa dell'auto prescelta. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, ecc.)

Per fruire dell'esenzione, la persona con disabilità deve presentare, solo per il primo anno, all'ufficio competente, oltre all'istanza anche la seguente documentazione:

1. Certificato attestante l'invalidità (solo il verbale d'invalidità per le persone sordomute e non vedenti ed anche il certificato rilasciato ai sensi della Legge n. 104/92 per le persone con disabilità intellettiva, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per le persone plurimputate);
2. Fotocopia della carta di circolazione dell'autoveicolo;
3. Fotocopia dell'eventuale patente speciale (solo per chi guida);
4. Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, in cui la persona con disabilità risulti a carico del richiedente (se persona diversa).

I documenti vanno presentati **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti che avevano dato vita all'agevolazione. Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

SERVIZI E DIRITTI PER I TRASPORTI FERROVIARI

Il Regolamento Europeo relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, in vigore in Italia dal 4 Dicembre 2009, stabilisce che le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni hanno il dovere di garantire il trasporto pubblico ferroviario delle persone con disabilità e con mobilità ridotta, stabilendo anche quelle che sono le norme di accesso non discriminatorie che devono essere applicate al loro trasporto. Propriamente:

- 1) Le imprese ferroviarie, un'agenzia di viaggi o un tour operator non possono rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta;
- 2) L'emissione dei biglietti per le persone con disabilità o con mobilità ridotta non deve avere costi aggiuntivi rispetto a quelli per le altre persone, pur dovendosi assicurare, con azioni positive, tutti i diritti di pari opportunità nella fruizione dei servizi;
- 3) Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono garantire l'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
- 4) In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore

della stazione fornisce gratuitamente l'assistenza necessaria per salire o scendere dal treno;

5) In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria non dotata di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano indicate informazioni facilmente accessibili relative alle più vicine stazioni dotate di personale;

6) L'assistenza a bordo soprattutto per permettere l'accesso ai servizi offerti sul treno;

7) Esclusione di limitazioni nel risarcimento del danno quando questo è sulle attrezzature specifiche per la mobilità delle persone con disabilità.

Condizioni per fornire l'assistenza

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator devono cooperare insieme per creare le condizioni necessarie al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o con mobilità ridotta. Tali condizioni sono:

a) Il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta deve essere notificato con almeno 48 ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto. Nel caso in cui il biglietto consentisse viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;

b) Il gestore della stazione o altro soggetto autorizzato deve designare, all'interno e all'esterno della stazione ferroviaria, un certo numero di punti in cui le persone con disabilità e a mobilità ridotta possono annunciare il loro arrivo in stazione e, se necessario, chiedere assistenza;

c) La persona con disabilità o a mobilità ridotta si deve presentare nel punto designato a un'ora stabilita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza, a condizione che tale momento non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. Se non è stata stabilita un'ora entro cui la persona con disabilità o a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, essa si reca nel punto designato almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato o dell'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. (Regolamento Europeo n.1371/2007 art. 24)

ASSISTENZA IN STAZIONE

Che cos'è

Nelle stazioni ferroviarie più grandi è possibile ottenere l'utilizzo di una sedia a rotelle, l'assistenza con carrelli elevatori per la salita e la discesa per i clienti su sedia a rotelle, l'eventuale servizio gratuito, su richiesta, di portabagagli a mano (per massimo 1 collo).

A chi spetta

A tutte le persone con **disabilità motoria e/o sensoriale**

Come ottenerla

Occorre contattare il **Numero Unico Nazionale per i clienti con disabilità 199.30.30.60** o recarsi presso una delle **Sale Blu** presenti nelle maggiori stazioni italiane o nelle stazioni di Bologna Centrale AV, Civitavecchia, Fiumicino Aeroporto, Genova Brignole, Genova Piazza Principe Sotterranea, Milano Porta Garibaldi, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Napoli Piazza Garibaldi, Padova, Palermo Centrale, Pisa Centrale, Roma Tiburtina, Salerno, Torino Porta Susa e Venezia Mestre, almeno:

- **1 ora prima** della partenza nella fascia oraria dalle 7.45 alle 22.30, per i collegamenti tra le stazioni principali richiesti telefonicamente o presso le Sale Blu;

- **12 ore prima** della partenza nella fascia oraria dalle 22.31 alle 7.44,

per i collegamenti tra le stazioni del circuito di assistenza.

Per assistenza in una delle altre **stazioni del Circuito**:

- **12 ore prima** tenendo in considerazione il periodo di apertura delle Sale Blu (dalle ore 6.45 alle ore 21.30).

In alternativa, per i servizi richiesti tramite e-mail ad una delle 14 Sale Blu, la richiesta va effettuata almeno 24 ore prima del servizio desiderato.

SERVIZI SUI TRENI PER VIAGGIATORI SU SEDIE A ROTELLE E PER NON VEDENTI

Informazioni tratte dal sito di Trenitalia www.trenitalia.com

Cosa sono

Oltre **260 treni** a media e lunga percorrenza Intercity, Eurocity, Eurostar Italia (ETR 460, 480 e 500) dispongono di una carrozza dotata di **posti attrezzati per il trasporto di due passeggeri su sedia a rotelle più due accompagnatori** (riconoscibile all'esterno da apposito simbolo internazionale).

Lo spazio destinato alla sistemazione dei viaggiatori su sedia a rotelle, è provvisto di una zona viaggio con finestrino e vari accessori (tavolino, mancorrente, pulsante di chiamata, ecc.) ed è situato di servizi igienici adeguati.

I clienti che hanno la possibilità di trasferirsi dalla propria sedia a rotelle pieghevole al posto a sedere, possono viaggiare anche sui treni non attrezzati, previo accordo con la Sala Blu sulle modalità di assistenza.

Le persone non vedenti hanno la possibilità di far accedere gratuitamente sui treni i loro cani-guida.

A chi spettano

Alle persone con disabilità **su sedia a rotelle** ed alle persone **non vedenti**.

Come ottenerli

Ai viaggiatori su sedia a rotelle viene assicurata la sistemazione nei posti attrezzati, previa verifica della disponibilità, rivolgendosi alle Sale Blu oppure chiamando i Call Center di RFI o Trenitalia.

In caso di inadempienze

L'art. 16 del Decreto Legislativo del 14 Aprile 2014 n. 70 ha previsto delle sanzioni in caso di mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Le sanzioni previste sono:

- sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro in caso di inosservanza, da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori di stazione, dei venditori di biglietti e dei tour operator, degli obblighi riguardanti le prenotazioni e le vendite dei biglietti, le informazioni e l'accessibilità al trasporto ferroviario, l'assistenza nelle stazioni e l'assistenza a bordo di persone con disabilità e con mobilità ridotta;

AGEVOLAZIONI PER I TRASPORTI FERROVIARI

Quali sono

- Carta Blu;

- Agevolazioni tariffarie per le persone non vedenti;

CARTA BLU

Che cos'è

È una tessera gratuita nominativa (valida per cinque anni) che consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto, alla tariffa standard intera prevista per il treno utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore.

Nel caso di utilizzo di servizio in vettura letto o cuccetta è dovuto anche il pagamento di un biglietto di cambio servizio a prezzo intero.

N.B. Sul sito internet www.trenitalia.com si legge che, per i viaggi sui treni nazionali, se il titolare della Carta Blu è un bambino da 0 a 15 anni non compiuti, il biglietto viene emesso con lo sconto del 50%, fermo restando l'applicazione della gratuità o del prezzo ridotto previsto per l'accompagnatore. L'accompagnatore deve essere maggiorenne.

A chi spetta

Alle persone con disabilità titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, residenti in Italia.

Come ottenerla

Viene rilasciata gratuitamente **presso le più grandi stazioni** (tra cui Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona) a seguito della presentazione di una copia del documento di riconoscimento e del certificato di invalidità civile.

N.B. Qualora l'invalidità sia stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni. Nel caso di richiesta di rinnovo di Carta Blu contrassegnata dalla sigla "P", rilasciata all'avente diritto nel caso di invalidità dichiarata permanente, non è necessario, al momento del rinnovo della carta, procedere alla presentazione della documentazione attestante la titolarità all'indennità di accompagnamento.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE PERSONE NON VEDENTI

Cosa sono

La persona non vedente può usufruire di una **tessera mod. 28/C** (valida per 5 anni) e di apposite **agevolazioni** (mod. 28) da richiedere, di volta in volta, per i singoli viaggi dell'accompagnatore.

Se la persona non vedente viaggia da sola le spetterà una **riduzione del 20% sulla tariffa ordinaria**, a cui, comunque, va aggiunto il cambio servizio a prezzo intero se viaggia sui treni IC, ICN, Freccia Bianca, AV, o con vetture cuccette e vagoni letto.

Se, invece, è accompagnata da altra persona, allora potrà acquistare al prezzo di un biglietto un titolo di viaggio valido per entrambi.

N.B. In caso di utilizzo di treno, Freccia Bianca, AV o di servizio cuccette o VL viene emesso un unico biglietto, valido per due persone, il cui importo è pari alla somma dei prezzi di un biglietto Base (di 1[^] o 2[^] classe o per i livelli di servizio 1[^] Business, 2[^] Premium o 2[^] Standard) e di un cambio servizio (per il servizio cuccetta o VL il cambio servizio ha un prezzo fisso, per gli altri treni il cambio servizio è pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC e quelli per il treno di categoria superiore con cui intendi viaggiare).

A chi spettano

Alle persone **non vedenti**, ossia ai ciechi assoluti o a chi ha un residuo visivo inferiore ad un decimo.

Come ottenerle

La tessera del modello 28/C ed i modelli 28 sono rilasciati dalle As-

soציazioni **UIC** (Unione Italiana Ciechi), **ANPVI** (Associazione Nazionale Privi della Vista), **AICG** (Associazione Italiana Ciechi di Guerra), senza vincolo di tesseramento alle stesse.

Occorre presentare il certificato medico attestante la condizione di disabilità visiva, ed un documento di riconoscimento.

SERVIZI E DIRITTI PER I TRASPORTI AEREI

Quali sono

1. **Divieto** di rifiutare la prenotazione, l'imbarco, il trasporto di una persona con disabilità da parte della compagnia aerea, di un suo agente o dell'operatore turistico (tranne per giustificati motivi di sicurezza o particolari dimensioni dell'aeromobile, fermo restando l'obbligo di adottare soluzioni alternative);

N.B. Si ritiene che, comunque, continui ad essere in vigore, per gli aeromobili battenti bandiera italiana, il concomitante articolo 192 del codice della navigazione che così prevede:

"Imbarco di passeggeri infermi – L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali."

A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente."

Ecco perché al passeggero che segnalasse la propria disabilità e richiedesse l'assistenza, potrebbe essere sollecitata dalle compagnie aeree anche la presentazione di un modulo sanitario contenente informazioni strettamente personali, quali la diagnosi della malattia (con indicazione se infettiva o trasmissibile) ed i trattamenti somministrati. Il medico compilante tale modulo deve dichiarare che il passeggero è fisicamente idoneo a intraprendere il viaggio aereo, non è contagioso, né affetto da malattie che possano causare disagio o disturbo agli altri passeggeri;

2. **Aiuto ed assistenza** negli spostamenti all'interno dell'aeroporto (anche nell'utilizzo delle varie infrastrutture aeroportuali, nel check-in e presso le postazioni di controllo);

3. **Assistenza** durante l'imbarco e lo sbarco (da effettuare con carrelli elevatori adeguati e con priorità rispetto agli altri passeggeri);

4. Possibilità di portare in cabina il **cane-guida** e di far sistemare nella stiva i propri **apparecchi medici e sedie a rotelle**;

5. **Diritto ad avere informazione adeguata** e con linguaggio comprensibile sulle misure di sicurezza previste per il volo.

A chi spettano

Alle persone la cui **mobilità sia ridotta**, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi **disabilità fisica** (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea) o **mentale**, o **per ragioni di età**, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata o un adattamento del servizio fornito a tutti gli altri passeggeri.

Per quali voli

Per i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito e in arrivo presso un aeroporto dell'**Unione Europea**.

Come richiederli

La richiesta di assistenza deve essere effettuata **alla compagnia aerea, al suo agente o all'operatore turistico** almeno **48 ore prima dell'ora di partenza del volo** ed indicare le specifiche esigenze del passeggero. Tale richiesta deve indicare anche il volo di ritorno, se il

volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.

In caso di mancata tempestiva richiesta, il gestore aeroportuale deve compiere tutti gli sforzi possibili per offrire l'assistenza utile a fare in modo che la persona possa prendere il volo per cui ha una prenotazione.

In caso di inadempienze

Nel caso di disservizi il passeggero con disabilità può presentare eventuali richieste risarcitorie alle Compagnie Aeree e/o alle Società di gestione degli aeroporti interessati.

In ogni caso, il passeggero con disabilità può presentare reclamo all'ENAC, individuato con Decreto Ministeriale 24 Luglio 2007 n. 107/T, quale Organismo Responsabile per l'applicazione del Regolamento. Il reclamo può essere inviato direttamente all'ENAC attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it.

Bisogna tenere conto che è stato anche emanato un **Decreto Legislativo n. 24 del 24 Febbraio 2009** che disciplina le sanzioni correlate alle violazioni del Regolamento Europeo relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

Tali sanzioni vengono applicate in caso di negata prenotazione, di negato imbarco, di negata informazione, di mancata designazione dei punti di arrivo e di partenza, di mancata assistenza da parte del gestore, di mancata formazione del personale, di mancata assistenza da parte dei vettori aerei. A seconda delle violazioni commesse, le compagnie aeree o le società di gestione degli aeroporti possono pagare sanzioni pecuniarie che ammontano da 2,500 euro a 120,000 euro.

Riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 1107/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Luglio 2006, entrato interamente in vigore il 26 Luglio 2008;

Decreto Legislativo n. 24 del 24 febbraio 2009.

SERVIZI E DIRITTI PER IL TRASPORTO IN AUTOBUS

Il Regolamento Europeo n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ferroviario ed entrato in vigore il 1° Marzo 2013, prevede, al Capo III, quelli che sono i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta che viaggiano in autobus all'interno dell'Unione Europea. Tali diritti sono:

1. **Accesso al trasporto senza oneri aggiuntivi.** I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non possono chiedere alle persone con disabilità o alle persone con mobilità ridotta di pagare un costo aggiuntivo per le prenotazioni e i biglietti. Essi non sono autorizzati a rifiutare una prenotazione, fornire un biglietto o accettare a bordo passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Le eccezioni sono consentite qualora il trasporto di queste persone non sia conforme alla legislazione applicabile sulla loro sicurezza.

2. **Ottenere informazioni,** da parte dei vettori e degli enti di gestione delle stazioni, riguardo il motivo del rifiuto di una prenotazione o di un imbarco e informare la persona con disabilità o a mobilità ridotta qualsiasi servizio alternativo accettabile gestito dal vettore.

N.B. Se i problemi, per i quali al passeggero in questione è stata rifiutata una prenotazione o l'imbarco, possono essere risolti dalla presenza di una persona in grado di fornire l'assistenza necessaria, il passeggero può chiedere di essere accompagnato da una persona di sua scelta a titolo gratuito.

3. **Fornire assistenza speciale.** Nel caso di servizi regolari a lungo termine, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni devono fornire,

nell'ambito delle rispettive competenze, l'assistenza gratuita alle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Quest'ultima devono notificare al vettore le loro necessità specifiche almeno 36 ore prima dell'effettiva necessità dell'assistenza e devono presentarsi al punto indicato della stazione degli autobus all'ora convenuta prima dell'orario di partenza (almeno 60 minuti di anticipo).

4. **Risarcimento per perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità.** Nel caso in cui un vettore o l'ente gestore della stazione abbia causato la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità (ad esempio sedie a rotelle), deve pagare un risarcimento corrispondente al valore di sostituzione dell'attrezzatura in questione o i costi di riparazione (se la riparazione dell'attrezzatura sia possibile).

5. **Favorire condizioni di trasporto non discriminatorie.** Per garantire il trasporto in autobus delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, è necessario che sia il personale conducente e sia il personale non conducente venga formato in materia di sensibilizzazione alla disabilità fisica, sensoriale, nascoste o di apprendimento.

A chi spettano

Alle persone con disabilità o a mobilità ridotta (disabilità fisica, mentale, sensoriale, di apprendimento).

Per quali viaggi

Per tutti gli autobus che viaggiano all'interno dell'Unione Europea.

In caso di inadempienze

Segnaliamo che il Governo ha predisposto uno schema di decreto legislativo (18 marzo 2014) che disciplina le sanzioni correlate alle violazioni del Regolamento europeo relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Riferimenti normativi

Regolamento n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, entrato in vigore il 1 Marzo 2013.

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Definizione di barriere architettoniche

Ostacoli fisici (per es. gradini) o **mancanza di accorgimenti o segnalazioni** (per es. segnali luminosi o acustici) che determinano una fonte di disagio o di pericolo per la mobilità, il sicuro utilizzo e la riconoscibilità dei luoghi (anche per le persone con disabilità intellettiva).

Per quali luoghi

- **Edifici privati** (per es. condomini);
- **Manufatti di edilizia residenziale pubblica, agevolata o sovvenzionata** (per es. alloggi popolari);
- **Spazi esterni di pertinenza degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica** (per es. cortili condominiali);
- **Edifici privati aperti al pubblico** (per es. cinema);
- **Edifici pubblici e spazi pubblici** (per es. scuole e piazze);
- **Servizi speciali di pubblica utilità** (per es. servizi di trasporto pubblico).

Prescrizioni tecniche

Gli edifici privati, quelli di edilizia residenziale pubblica e quelli privati aperti al pubblico sono soggetti alle prescrizioni tecniche previste dalla **Legge n. 13/89 e D.M. 236/89**.

Gli edifici pubblici, gli spazi pubblici ed i servizi pubblici sono soggetti, invece, alle prescrizioni previste dal **D.P.R. 503/96**.

Le prescrizioni contenute in tali normative si applicano agli edifici e agli spazi costruiti dopo la loro entrata in vigore o a quelli già esistenti ma sottoposti a ristrutturazioni e/o interventi edilizi successivi a tale data e suscettibili di limitare l'accessibilità a tali luoghi.

Sono ammesse deroghe per gli edifici esistenti per i quali vi sia una dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.

N.B. In ogni caso, dovrebbero essere apportati tutti quegli accorgimenti che possano, quanto meno, migliorare la fruibilità degli edifici e, nel frattempo, dotare l'edificio di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentirne l'accessibilità a tutti.

Certificazioni

Occorre che un professionista abilitato dichiari la conformità del progetto alle prescrizioni tecniche normative o l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni previste nei suddetti decreti.

Il rilascio del permesso a costruire e/o delle autorizzazioni del caso sono subordinati alla verifica di tale conformità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento delle soluzioni tecniche alternative devono essere adeguatamente motivati.

N.B. Secondo l'art. 82 del Testo Unico sull'edilizia, tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e che non permettano l'utilizzo degli edifici da parte delle persone con disabilità, sono dichiarate inagibili, mentre il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore sono puniti con un'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e la sospensione dai relativi albi professionali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

A chi spetta

- Alle persone **con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio** e alle persone **non vedenti**;

- A **coloro che hanno a carico le persone con disabilità** di cui al precedente punto;

- Ai **condomini** ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;

- Ai **centri o agli istituti residenziali** per i loro immobili destinati all'assistenza delle persone con disabilità di cui al primo punto.

Per quali tipi di interventi

Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti in cui risiedono persone con disabilità.

Gli interventi possono interessare le parti comuni di un edificio privato (quali per es. parti comuni di un condominio) o singole unità immobiliari (per es. appartamenti) di proprietà esclusiva dei singoli. Se non è possibile realizzare l'intervento sull'immobile, il contributo può essere concesso anche per l'acquisto di attrezzature (per es. servoscala) che servano a raggiungere il risultato che si sarebbe ottenuto con l'opera

da realizzare. Se di un unico intervento possono usufruirne più persone con disabilità, viene concesso un solo contributo. Ugualmente quando si devono eliminare più barriere nell'immobile che ostacolano la stessa funzione, anche in tal caso il contributo sarà solo uno. Se, invece, le varie barriere ostacolano più funzioni (per es. assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), la persona con disabilità potrà ottenere più contributi per ogni opera necessaria, presentando una domanda diversa per ogni tipo di intervento.

Come ottenerlo

Entro il primo marzo di ogni anno si può presentare apposita richiesta al **Sindaco** del Comune in cui si trova l'immobile oggetto dell'intervento. All'istanza va allegata:

- 1) **La descrizione** delle opere da realizzare e degli ostacoli che impediscono la mobilità delle persone con disabilità;
- 2) **Il preventivo** di spesa;
- 3) Un'autodichiarazione da cui si evinca **l'ubicazione** dell'immobile dell'interessato;
- 4) Un'autodichiarazione da cui si evinca che gli interventi per cui si chiede il contributo **non sono ancora stati realizzati** e che per gli stessi non si sia percepito altro contributo;
- 5) Un **certificato medico** attestante le disabilità dalle quali derivano menomazioni funzionali, temporanee o permanenti;
- 6) **Il certificato di residenza presso l'immobile** per il quale si chiede il contributo.

L'istanza deve essere sempre sottoscritta dalla persona con disabilità (o da chi ne esercita la potestà genitoriale, la tutela, la curatela o, se il caso, l'amministrazione di sostegno), anche qualora le spese siano effettivamente sostenute da altra persona. In tal caso, però, occorrerà segnalare nell'istanza anche il nominativo di chi eseguirà la spesa.

N.B. Dopo aver presentato la domanda, gli interessati, sempre muniti di tutti i titoli autorizzativi del caso, possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo circa il riconoscimento del contributo e, quindi, correndo il rischio dell'eventuale mancata concessione di contributo.

Entità del contributo

Il contributo è erogato in proporzione a quanto effettivamente speso, ma mai in misura superiore rispetto a quanto calcolato in sede di presentazione del preventivo. L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera e in base alle fatture debitamente pagate.

Riferimenti normativi

Legge n. 13/1989;

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L.

NORME PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CONDOMINIO

A spese del condominio

Le innovazioni da attuare negli edifici privati diretti ad eliminare le barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità delle persone non vedenti all'interno degli edifici privati **possono essere approntate a spese del condominio se approvate** dall'assemblea condominiale, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi.

In tal caso, il condomino con disabilità (personalmente o attraverso la persona che esercita la potestà genitoriale, la tutela, la curatela o,

se il caso, l'amministrazione di sostegno) **dovrà presentare richiesta scritta al condominio**. Sarà poi l'amministratore condominiale a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, anche se l'interesse è solo di un condomino. La richiesta dovrà contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi preposti. In mancanza, l'amministratore dovrà invitare il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

L'art. 1136 del Codice Civile stabilisce che l'assemblea in prima convocazione deve essere regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide, in prima convocazione, le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, sarà l'assemblea in seconda convocazione a deliberare in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma, **entro 3 mesi** dalla richiesta **scritta** del singolo condomino, le deliberazioni inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, il condomino con disabilità (o chi per lui) può, **a proprie spese**, installare esclusivamente un servoscala e/o strutture mobili e facilmente rimovibili (per es. pedana inclinata) o ampliare le porte di accesso all'edificio, agli ascensori ed alle rampe dei garage.

N.B. Nel caso di interventi suscettibili di utilizzo separato (per es. servoscala) ed effettuati da parte di un solo condomino, gli altri condomini, i loro eredi o aventi causa possono, in qualunque momento successivo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo, ognuno per la propria parte, alle spese di esecuzione (rapportate al valore del momento dell'adesione) e di manutenzione dell'opera.

Limite agli interventi

Tutti gli interventi **non devono**:

- 1) Recare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato;
- 2) Alterare il decoro architettonico dell'edificio;
- 3) Rendere alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Riferimenti normativi

Artt. 2 e 3 della Legge n. 13/89;

Artt. 1117-1136 del Codice Civile.

L'ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E RELAZIONALE

Gli spazi, gli ambienti ed i mezzi di trasporto possono risultare non accessibili e non facilmente fruibili, anche quando, pur non avendo degli ostacoli fisici, presentano comunque dei requisiti strutturali che impediscono il senso dell'orientamento, la riconoscibilità dei luoghi ed il sicuro movimento all'interno degli stessi, soprattutto in situazione di emergenza, specie per le persone con disabilità intellettiva.

In questo senso, anche nell'ottica di quanto previsto dalla Convenzione

Onu sui diritti delle persone con disabilità, occorre pensare alla predisposizione di chiare modalità informative (per esempio, cartellonistica con immagini o con linguaggio facile da leggere – "easy to read"), specie per le azioni da compiere in caso di emergenze e per le procedure di sicurezza (per esempio, segnaletica indicante le vie di evacuazione da un luogo o da un mezzo di trasporto). Occorre, altresì, che gli ambienti siano pensati, anche assicurando una semplificazione per l'utilizzo di servizi accessori ai luoghi ed agli spazi che si vivono (per esempio, accensione aria condizionata, ecc.).